

## **TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA**

### **CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE ALL'ELABORATO PERITALE**

**E.I. n. 89/2013 riunita 389/2017 e riunita 130/2023**

**prossima udienza 12.06.2024**

**Giudice : Dott.ssa Sara Pitinari**

**Custode Giudiziale : Dott.ssa Federica De Pieri**

**promossa da**

**contro**

**+ altri.-**

Il sottoscritto CTU arch. Ruben Csermely quale Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento in oggetto

*premessso*

- che in data 26.01.2024 il sottoscritto CTU ha ricevuto notifica dell'incarico di procedere con la stima dei beni appresi nella Esecuzione Immobiliare in oggetto con termine di deposito dell'elaborato peritale entro il 13.05.2024;
- che in data 10/05/2024 lo scrivente provvedeva al deposito dell'elaborato peritale telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia ;

*tutto ciò premesso*

*evidenzia alla spett.le G.I. e integra il proprio elaborato peritale specificando quanto segue*

in relazione al bene identificato catastalmente al NCEU in Comune di Venezia al foglio 123 particella 572 sub. 8 si precisa che, come ricavabile dalle memorie della custode Dott.ssa Federica De Pieri, lo stesso risulta *attualmente* intestato al catasto a \_\_\_\_\_ e non a \_\_\_\_\_, *originario* esecutato, per effetto dell'assegnazione della casa coniugale intervenuta in pendenza della procedura esecutiva n. 89/2013.

Invero, l'assegnazione casa coniugale parrebbe non opponibile all'esecuzione immobiliare e per tale ragione intestatario dell'immobile dovrebbe intendersi il \_\_\_\_\_.

Si riportano di seguito gli stralci di interesse della relazione iniziale delegato alla vendita e della relazione trimestrale - 2° trimestre redatti dalla Custode Giudiziale Dott.ssa Federica De Pieri:

*[..] dalle analisi svolte da chi scrive, richiamato anche l'art. 2913 c.c., tale assegnazione della casa coniugale risulta inopponibile alla procedura esecutiva essendo stata trascritta in epoca successiva rispetto al sequestro conservativo ed all'ipoteca del creditore procedente [..]*

*[...]Si rammenta che, dalle analisi svolte da chi scrive, nonché come indicato anche dal legale del fallimento nella nota in atti dd. 13.09.2023, l'assegnazione della casa coniugale risulta inopponibile alla presente procedura esecutiva essendo stata trascritta in epoca successiva rispetto al sequestro conservativo ed all'ipoteca del creditore procedente.[...]*

Nel rimanere a disposizione porge Distinti saluti.

Mestre, 28 maggio 2024

Il CTU

